Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCXCV seduta pubblica, per giovedì 21 agosto 1975, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

(7183)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1975, n. **378.**

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono altresì istituite nel comune di Verona tre zone delimitate, secondo l'annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata nell'archivio di Stato, nel modo seguente:

prima zona (quadrangolare) — a sud dall'autostrada Serenissima; a nord dalla zona agricolo-industriale di cui al comma precedente; a nord-ovest dalla linea ferroviaria Verona-Mantova; a est dal deposito militare ex forte Tomba;

seconda zona (trapezia) — a nord dalla linea ferroviaria Verona-Milano; a ovest dall'autostrada del Brennero; a sud dall'autostrada Serenissima; a sud-est dalla strada statale n. 62 della Cisa; a est dal deposito militare ex forte di Dossobuono e da una retta che unisce lo spigolo ovest della suddetta area demaniale con il sottovia del Fenilòn alla ferrovia Verona-Milano;

terza zona (trapezia) — a nord canale secondario di Lugagnano del consorzio di bonifica Alto Veronese e suo prolungamento virtuale verso est di metri 180; a est nuova strada di piano regolatore che unisce la statale n. 11, all'incrocio del caseificio, alla strada provinciale Verona-Lago località Cà del Sasso; a sud linea virtuale parallela alla strada statale n. 11 Padana superiore corrente a metri 250 verso nord; a sud-ovest strada comunale Cà Brusà; a nord-ovest linea virtuale retta tra la strada Cà Brusà e il canale di bonifica del consorzio Alto Veronese, corrente a metri 200 a est della Corte Gabbia ».

Art. 2.

All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonchè le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono aggiunti i seguenti:

« Il consorzio ha altresì lo scopo di contribuire allo sviluppo economico del comune di Verona favorendo il sorgere di nuove iniziative nell'ambito delle zone di cui al secondo comma dell'articolo 1.

A tal fine, il consorzio può espropriare secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2, oppure può curarne l'acquisto ».

Art. 4.

L'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, è sostituito dal seguente:

« Il consorzio è retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni ».

Art. 5.

L'articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, è sostituito dal seguente:

« Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.

Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e può applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **379.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Venafro (Isernia) con atto 1° luglio 1972, n. 37081 di repertorio, a rogito notaio Guido Riccio, di un fabbricato sito in Venafro, tra il corso Garibaldi e la via De Amicis, denominato S. Chiara (già ex convento S. Chiara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **380.**

Delega al prefetto della provincia di Perugia ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne la personalità giuridica sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati da parte della fondazione « Orintia Carletti Bonucci », in Perugia.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene delegato al prefetto della provincia di Perugia l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati da parte della fondazione « Orintia Carletti Bonucci », in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1975.

Revoca parziale del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974 e nomina di dieci membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1974, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 9 aprile 1975 che ha disposto la sospensione dell'esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, limitatamente alla nomina di dieci rappresentanti dei lavoratori;

Considerato che, in conseguenza dell'esecuzione della richiamata ordinanza, viene a mancare la partecipazione al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'intera rappresentanza dei lavoratori (eccezione fatta per il rappresentante dei dirigenti d'azienda) di guisa che si determina una situazione di imperfetta funzionalità dell'organo, che non può non ripercuotersi in termini estremamente negativi sulla sua operatività, ed è suscettibile di produrre gravi turbamenti, in seno all'organizzazione dell'Istituto e nel più ampio ambito dei lavoratori interessati;

che, pertanto, si ravvisano fondati e rilevanti motivi di interesse pubblico per ovviare all'accennata disfunzione, mediante la revoca del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, nella parte di cui la predetta ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disposto la sospensione dell'esecuzione, e procedere, per tale parte, alla sua rinnovazione;

che, a tal fine, si è reso necessario rinnovare il procedimento di nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nei confronti dei quali tale sospensione è operante in base alle indicazioni emergenti dall'art. 1, n. 3, del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e successive modificazioni, e, quindi, attraverso la preliminare acquisizione dei dati dimostrativi della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, individuate nelle seguenti: Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori e Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori;

che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;

3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative: la Confederazione generale italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati lavoratori e l'Unione italiana del lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974 è revocato per la parte relativa alla nomina dei dieci rappresentanti nei confronti dei quali è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso con l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio di cui in premessa.

Art. 2.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione dei componenti di cui al precedente art. 1, i seguenti signori:

Angelini Giuliano, Bellina Carlo, Nasoni dott. Eugenio e Leolini Enzo, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Mariani Malvino, Dalla Chiesa dott. Enzo, Lami Carlo e Zeni Emilio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Malaguti Gastone e Bruni Bruno, in rappresentanza dei lavoratori del commercio.

Art. 3.

I membri di cui all'articolo precedente scadono dall'incarico al termine di scadenza normale dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1975

LEONE

TOROS — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1975
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 375

(6990)

DECRETO MINISTERIALE **12 giugno 1975.**

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 1° ottobre 1968 e modificato con decreti del 20 ottobre 1970, del 17 giugno 1971, del 12 ottobre 1972 e del 18 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1968 con il quale il dott. Guido Minuto venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

L'avv. Angelo Nari è nominato presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6944)

DECRETO MINISTERIALE **15** luglio **1975.**

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, del 12 ottobre 1972 e del 27 aprile 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità al seguente testo:

« operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente stesso;

Vista la nota n. 2967/9 del 18 giugno 1975 con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il presidente di sezione dott. Tommaso Flammia quale rappresentante della Corte nel collegio sindacale in sostituzione del dott. Andrea Ristuccia;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Tommaso Flammia è nominato membro del collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza della Corte dei conti ed in sostituzione del dott. Andrea Ristuccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6946)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo con effetto dal 26 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali operanti nel porto di Palermo è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(7046)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 593 del 30 maggio 1973 con cui l'amministrazione provinciale di Agrigento ha chiesto la provincializzazione della strada « Realmonte-Punta grande-Porto Empedocle » dell'estesa di chilometri 4 + 500;

Visto il voto n. 141 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di circa km 4 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6958)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 30 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1011 del 24 dicembre 1973;

Veduto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, con il quale sono stati chiamati a far parte del nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente stesso i membri designati ed eletti, ai sensi dell'articolo dello statuto sopra citato;

Veduto il verbale della seduta del predetto consiglio di amministrazione del 24 luglio 1975 che propone al Ministero una terna di nominativi per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione stesso;

Ritenuta l'opportunità di scegliere, tra la terna dei nomi proposti, il sig. Covarelli Armando;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il sig. Covarelli Armando è nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(6870)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 2715/102 del 22 dicembre 1967 con cui l'amministrazione provinciale di Palermo ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale del tratto compreso tra piazza Turba e la frazione Villagrazia della strada provinciale « Palermo-Ficuzza » della lunghezza di km 5 + 400;

Visto il voto n. 142 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che il suddetto tratto di strada può pertanto essere declassificato a comunale a termini dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse della lunghezza di km 5 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è declassificato da provinciale a comunale ed entra a far parte del novero delle strade del comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Modificazioni alle voci n. 11, n. 18, n. 20 e n. 23 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare le voci n. 11, n. 18, n. 20 e n. 23 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Decreta:

Le voci n. 11, n. 18, n. 20 e n. 23 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono modificate come segue:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
11	Produzione di carta, cellulosa e carta-paglia per via chimico meccanica	Per il personale: addetto alla fabbricazione di cellulosa per via chimica; addetto agli impianti cartari collegati tecnologicamente alla fabbricazione di cellulosa per via chimica a ciclo continuo, riconosciuti tali dall'ispettorato del lavoro; addetto alla produzione della pasta meccanica di legno con esclusione del personale addetto alla preparazione del legname
18	Fabbriche di cemento, calce, gesso e laterizi. Fabbriche di materiale refrattario, grès, maioliche, ceramiche e porcellane. Vetrerie e affini	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni a fuoco continuo; per quello addetto nelle vetrerie, alle lavorazioni collegate, riconosciute tali dall'ispettorato del lavoro; per quello addetto nelle fabbriche di ceramiche, allo asciugamento degli oggetti foggiati ed al loro ritiro dagli stampi; per quello addetto all'accatastamento dei laterizi e/o all'incastellamento dei materiali da cuocere
20	Industria delle fibre artificiali e/o miste	Per le lavorazioni che, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, rivestano carattere di continuità, nell'ambito di più processi produttivi, tenuto conto del grado di alterabilità fisica della materia prima trattata
23	Industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche	Per il personale addetto: ai forni di ossidazione, di riduzione, calcinazione, ai processi di fermentazione e biologici in genere, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione, di cristallizzazione, di polimerizzazione, di condensazione, di idrogenazione, di sintesi catalizzate ad alta pressione, di piroscissione, di riduzione, di ossidazione, di estrazione continua con solventi, quando queste operazioni, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, rivestano carattere di continuità e non possano essere differite senza danno per il prodotto; agli apparecchi e lavorazioni tecnicamente collegati, a giudizio dello ispettorato del lavoro, con il funzionamento degli apparecchi destinati al compimento delle suddette operazioni; all'allevamento di animali necessari per la sperimentazione e la produzione chimico farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: Toros

(6772)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Nuova denominazione del « Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige, società cooperativa a r.l. », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 dell'11 novembre 1969, con il quale il « Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige, società cooperativa a r.l. », con sede in Bolzano, via dei Lai è stato iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del predetto consorzio, tenutasi in Bolzano il 14 ottobre 1974, con la quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'associazione, tra le quali la variazione della ragione sociale in « Vog - Consorzio cooperative ortofrutticole dell'Alto Adige, società cooperativa a responsabilità limitata »;

Accertato che con le modifiche medesime il consorzio mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimata la iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Attesa la necessità di disporre la variazione dell'elenco nazionale, in attuazione al disposto della citata delibera, per quanto concerne la nuova denominazione assunta;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione 1ª, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267, riunione del 1° luglio 1975;

Decreta:

E' disposta, con effetto dal 14 ottobre 1974, la variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della denominazione di « Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige, società cooperativa a r.l. », con la nuova denominazione di « Vog - Consorzio delle cooperative ortofrutticole dell'Alto Adige, società cooperativa a r.l. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(6961)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Revoca alla ditta Athos dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 2835 e n. 4656 in data 17 aprile 1961 e 4 ottobre 1969 la ditta Athos fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Ormea, 28, specialità medicinali chimiche e preparati galenici in sigarette;

Vista la lettera del comando carabinieri N.A.S. in data 8 aprile 1975 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Athos l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Torino, via Ormea, 28, concessa con decreti n. 2835 e n. 4656 in data 17 aprile 1961 e 4 ottobre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6871)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Revoca alla ditta Unione farmaceutica novarese, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Novara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3101 in data 10 agosto 1963 la ditta Unione farmaceutica novarese fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Novara, via Pontida, 14, preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche con esclusione delle fiale iniettabili;

Vista la lettera in data 30 aprile 1973 con la quale la ditta predetta comunica di aver deliberato la chiusura definitiva della propria officina farmaceutica;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Unione farmaceutica novarese l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Novara, via Pontida, 14, concessa con decreto n. 3101 in data 10 agosto 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Novara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6872)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Rassegna internazionale della chimica e Mac '75 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Rassegna internazionale della chimica e Mac '75 » che avrà luogo a Milano dal 6 al 12 novembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 agosto 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nichelino

Con decreto 3 marzo 1975, n. 38, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente pertinenza idraulica in destra del torrente Sangone a Valle della strada provinciale Torino-Pinerolo in comune di Nichelino (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 della superficie di mq 3600 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 agosto 1966 in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6806)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Medesano

Con decreto 3 marzo 1975, n. 63, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di risulta dalla copertura del rio Scalzarino in comune di Medesano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 68, mappali 34 1/2 (mq 350) e 89 1/2 (mq 140), della superficie complessiva di mq 490 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 con allegato certificato catastale rilasciati in data 19 aprile 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria con allegato certificato catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6807)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fiumefreddo Bruzio

Con decreto 10 luglio 1975, n. 787/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Agosto o Tarifi in comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), confinante con la zona segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 47 particella 196 (mq 18) e foglio 48, particelle 267 (mq 37,80); 679 (mq 40,80); 269 (mq 106,25); 270 (mq 242); e 576 (mq 720), della superficie complessiva di mq 1.164,85 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 marzo 1975 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6810)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Fontevivo

Con decreto 11 marzo 1975, n. 1255, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo in sinistra del torrente Taro in comune di Fontevivo (Parma), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio 11, mapp. 8 (Ha 0.25.00); mapp. 9 (Ha 0.37.20); foglio 19, mapp. 102 (Ha 4.45.20); foglio 20, mapp. 59 (Ha 5.68.60); mapp. 60 (Ha 2.95.60); mapp. 61 (H.. 3.84.60); mapp. 62 (Ha 8.36.10); mapp. 69 (Ha 0.00.60); foglio 21, mapp. 1 (Ha 18.82.00); foglio 22, mapp. 67 (Ha 3.04.70); mapp. 68 (Ha 0.15.70); mapp. 69 (Ha 1.56.70); mapp. 70 (Ha 0.14.50); mapp. 72 (Ha 0.21.20); mapp. 73 (Ha 0.64.10); mapp. 71 (Ha 0.19.00); mapp. 75 (Ha 2.20.20); mapp. 77 (Ha 0.73.50); mapp. 78 (Ha 1.68.60); mapp. 84 (Ha 3.08.90); mapp. 87 (Ha 4.29.40); mapp. 85 (Ha 0.61.60); foglio 30, mapp. 22 (Ha 0.98.40); mapp. 23 (Ha 1.46.50); mapp. 24 (Ha 0.15.30); mapp. 25 (Ha 2.48.40); mapp. 28 (Ha 3.15.10); mapp. 26 (Ha 6.36.30); foglio 31, mapp. 21 (Ha 0.18.80); mapp. 40 (Ha 0.21.80); mapp. 41 (Ha 1.05.50); mapp. 47 (Ha 0.46.60); della superficie complessiva di Ha 79.85.70 ed indicati nello schizzo planimetrico 17 maggio 1974 dell'ufficio del genio civile di Parma con allegata proposta di classifica 11 marzo 1974 dell'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6812)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Cercivento e Cavazzo Carnico

Con decreto 8 febbraio 1975, n. 301, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni segnati nel catasto del comune di Cercivento (Udine), al foglio n. 8, mappali 103 (mq 180); 104 (mq 110); 57 (mq 1090); 58 (mq 380); 105 (mq 620); 60 (mq 370); 61 (mq 400); 62 (mq 310); 63 (mq 270); 64 (mq 340); 65 (mq 24); 66 (mq 530); 67 (mq 600); 68 (mq 340); 69 (mq 270); 70 (mq 270); 71 (mq 330); 72 (mq 660); 106 (mq 730); 99 (mq 1040); 74 (mq 830); 100 (mq 840); 107 (mq 1720); 108 (mq 800); per mq 13.054 e nel catasto del comune di Cavazzo Carnico (Udine), al foglio 41, mappale 354/*b* (mq 1490) e foglio 49, mappali 283/*b* (mq 120); 283/*c* (mq 60) e 286/*a* (mq 3750) per mq 5420 e complessivamente di mq 18.474 ed indicati negli schizzi planimetrici 21 settembre 1972 in scala 1:2000 con allegate rilevazioni catastali rilasciate dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzi planimetrici con allegate rilevazioni catastali che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6809)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di roggia in comune di Porpetto

Con decreto 22 febbraio 1975, n. 1258, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di roggia del Molino in comune di Porpetto (Udine), incensito nel catasto del comune medesimo alla partita speciale « acque esenti da estimo » della superficie di mq 1500 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 maggio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6805)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Ponte dell'Olio

Con decreto 22 febbraio 1975, n. 1254, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in destra del torrente Nure in comune di Ponte dell'Olio (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 62, della superficie di mq 3010, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 dicembre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6808)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Marone

Con decreto 5 aprile 1975, n. 173, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati formatisi in seguito all'arginatura del torente Opol in comune di Marone (Brescia), segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 3/rosso e 9/rosso, mappali 2003 (mq 470); 1955 (mq 410); 2942 (mq 40); 3074 (mq 50); 3075 (mq 50); 2952 (mq 90) e 3073/parte (mq 60), della superficie complessiva di mq 1170 ed indicati nell'estratto di mappa 3 maggio 1973 in scala 1:2000 con allegata relazione descrittiva estimativa 15 maggio 1973 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6811)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castello di Serravalle.

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 1075, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che il decreto interministeriale 20 giugno 1968, n. 493, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 dicembre 1968, n. 309, deve intendersi così rettificato:

« E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale lungo il corso del torrente Ghiaia, segnato nel catasto del comune di Castello di Serravalle (Bologna), al foglio n. 14, mappale 372, della superficie di mq 1410 ed indicato nella suddetta planimetria 12 gennaio 1974 in scala 1:2000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso ».

(6813)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare una palestra

Con decreto prefettizio 19 giugno 1975, n. S/1848, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare una palestra per l'attività del C.U.S., sita in via Monte Cengio n. 2, per l'importo di L. 179.000.000.

(6830)

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 7 maggio 1975, n. S/84/1/14/6, l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Sassari, piazza d'Armi n. 18, di proprietà del sig. Vittorio Marras, distinto in catasto al foglio n. 126, allegato *M*, mappale 3, al prezzo di L. 290.000.000.

L'immobile sarà destinato ad accrescere la sede centrale della Università di nuovi locali idonei e funzionali.

(6831)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio 11 giugno 1975, n. 4937, il rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una biblioteca composta da un cospicuo numero di volumi di carattere scientifico, inerenti le scienze agrarie e zootecniche, disposta a favore dello ente dal prof. Telesforo Bonadonna, del valore presunto di L. 6.915.250.

(6829)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 50, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla richiesta di pronuncia di annullamento, il ricorso straordinario proposto dal rag. Di Gregorio Giuseppe, segretario economo negli istituti tecnici e professionali, avverso la decisione ministeriale 6 ottobre 1966, numero 10369, di reiezione del gravame gerarchico presentato dal ricorrente medesimo contro il mancato trasferimento all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Pesaro.

(6828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 13 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670 —	670 —	670,42	670 —	670,60	670,10	670,60	670 —	670 —	670,50
Dollaro canadese	646 —	646 —	646,50	646 —	646,80	646,10	646,25	646 —	646 —	646,50
Franco svizzero	249,15	249,15	249,70	249,15	249,38	249,50	249,30	249,15	249,15	249,25
Corona danese	112,42	112,42	112,40	112,42	112,35	112,60	112,55	112,42	112,42	112,42
Corona norvegese	122,35	122,35	122,50	122,35	122,38	122,45	122,37	122,35	122,35	122,55
Corona svedese	155 —	155 —	155,20	155 —	155 —	155,20	155,10	155 —	155 —	155 —
Fiorino olandese	253,15	253,15	253,35	253,15	253 —	253,28	253,15	253,15	253,15	253,15
Franco belga	17,484	17,484	17,4950	17,484	17,46	17,50	17,49	17,484	17,484	17,48
Franco francese	152,30	152,30	152,50	152,30	152,40	152,65	152,58	152,30	152,30	152,40
Lira sterlina	1409,60	1409,60	1410 —	1409,60	1410,80	1412,35	1410,70	1409,60	1409,60	1410,60
Marco germanico	258,91	258,91	259,30	258,91	259,05	259,40	259,21	258,91	258,91	259,01
Scellino austriaco	36,775	36,775	36,76	36,775	36,74	36,78	36,79	36,775	36,775	36,77
Escudo portoghese	25,33	25,33	25,30	25,33	25,21	25,35	25,26	25,33	25,33	25,33
Peseta spagnola	11,485	11,485	11,48	11,485	11,478	11,45	11,495	11,485	11,485	11,48
Yen giapponese	2,253	2,253	2,25	2,253	2,25	2,24	2,25	2,253	2,253	2,25

Media dei titoli del 13 agosto 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
» 5 % (Ricostruzione)	97,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,85
» 5 % (Città di Trieste)	91,65
» 5 % (Beni esteri)	90,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,10
» 5,50 % » » 1968-83	81,275
» 5,50 % » » 1969-84	80,40
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,25

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,85
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,625
» poliennali 7 % 1978	94,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	670,55
Dollaro canadese	646,375
Franco svizzero	249,275
Corona danese	112,485
Corona norvegese	122,36
Corona svedese	155,05
Fiorino olandese	253,15
Franco belga	17,487
Franco francese	152,49
Lira sterlina	1410,65
Marco germanico	259,11
Scellino austriaco	36,782
Escudo portoghese	25,295
Peseta spagnola	11,49
Yen giapponese	2,251

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1975, relativi al giorno 8 agosto 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Scellino austriaco da Lit. *37,795* a Lit. *36,795*.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 152

Cambi medi del 14 agosto 1975

Dollaro USA	669,35
Dollaro canadese	645,625
Franco svizzero	249,35
Corona danese	112,40
Corona norvegese	122,545
Corona svedese	155,35
Fiorino olandese	253,225
Franco belga	17,457
Franco francese	152,45
Lira sterlina	1410,525
Marco germanico	259,26
Scellino austriaco	36,79
Escudo portoghese	25,315
Peseta spagnola	11,486
Yen giapponese	2,251

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1975.

(7052)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1975.

(7053)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Operaia di Treppio, in Sambuca Pistoiese.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975 il rag. Giorgio Federighi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Operaia di Treppio, in Treppio di Sambuca Pistoiese (Pistoia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 14 luglio 1964, in sostituzione del geom. Pratesi Raffaello.

(6833)

Sostituzione di due membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fattoria castello di Legri », in Calenzano.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975 l'avv. Vittorio Stolfi ed il rag. Mario Bencini sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fattoria castello di Legri », in Calenzano (Firenze), in sostituzione rispettivamente del sig. Bruno Chiarini, *deceduto*, e del dott. Giancarlo Pancrai, *dimissionario*.

(6834)

Scioglimento della società « Cooperativa commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi - C.E.M.A.C. - Società a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1975 la società « Cooperativa commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi - C.E.M.A.C. - Società a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Carlo Raiti in data 16 ottobre 1963, rep. n. 6690, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Fumagalli.

(6832)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1975;

Letta la nota n. 1950 in data 21 aprile 1975 con la quale il presidente della corte d'appello di Bari fa conoscere che l'Università di Bari, nel comunicare i nominativi di docenti designati quali componenti della commissione in parola, ha erroneamente confermato gli stessi già proposti per l'anno 1974;

Vista la rettorale n. 4944 del 19 aprile 1975, recante le nuove designazioni;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ruggiero, nato a Bitonto il 28 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari in sostituzione del prof. Tucci Francesco.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 364

(6899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 19 aprile 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Zirilli dott. Mario Giovanni, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Sciavicco dott. Oreste Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Rasola dott. Nicola, vice prefetto ispettore r.e. in servizio al Ministero;

Marchiticllo dott. Claudio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Malinconico dott. Sabato, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il dott. Raffaello Simi, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1975

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1975
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 157

(6966)

REGIONE MOLISE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Termoli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il bando di concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Termoli indetto con proprio decreto n. 471 del 24 luglio 1974;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la nota del Ministero della sanità, prot. n. 300.I/AG. 134/563, del 15 giugno 1972 concernente le direttive per l'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Campobasso, dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune di Termoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 7 del 22 maggio 1973;

Sentito l'assessore regionale alla sanità;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2216 del 30 giugno 1975, esecutiva ai sensi di legge:

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Termoli è così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, dirigente superiore del Ministero della sanità.

Componenti:

Bonaduce prof. dott. Antonio, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;

Panebianco prof. dott. Felice, docente di ispezione sanitaria degli alimenti d'origine animale dell'Università di Messina;

Caporizzi dott. Angelo, vice prefetto ispettore della prefettura di Campobasso;

Naccari dott. Stefano, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Di Lecce dott. Pellegrino, veterinario direttore del pubblico macello di Campobasso.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Gli esami si effettueranno a Campobasso ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Campobasso e del comune interessato.

Campobasso, addì 11 luglio 1975

Il presidente: D'UVA

(7063)

ENTE OSPEDALIERO DI MONZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente del servizio di radiologia.

Scadenza alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il bando integrale di concorso ed eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Solferino n. 16, Monza (Milano).

(7020)

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale con laboratorio di ematologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale con laboratorio di ematologia.

Scadenza alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il bando integrale di concorso ed eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria generale, Monza (Milano), via Solferino n. 16.

(7021)

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Scadenza alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il bando integrale di concorso ed eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Solferino n. 16, Monza (Milano).

(7022)

ENTE OSPEDALIERO « S. AGOSTINO » DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di assistente medico di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di assistente medico di chirurgia.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 23 giugno 1974.

Requisiti richiesti: età non superiore ad anni 37, salvo eccezioni di legge.

E' richiesta la presentazione dei seguenti titoli e documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o copia autentica;

2) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato attestante l'effettuato tirocinio nella disciplina per 6 mesi, ovvero di aver prestato servizio per uguale durata sempre nella disciplina, presso un ospedale civile o militare;

4) certificato di iscrizione all'Ordine dei medici.

Prove di esame:

a) una relazione scritta su un caso clinico;

b) due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso.

Le domande di ammissione al concorso, in bollo, debbono essere presentate entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Castiglione del Lago (Perugia).

(7065)

ENTE OSPEDALIERO «SS. COSIMO E DAMIANO» DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente della sezione neurologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente della sezione neurologica.
Scadenza termine presentazione domande entro le ore 12 del 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per l'espletamento del concorso, saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Cesare Battisti n. 2, 51017 Pescia (Pistoia).

(7023)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di emotrasfusione.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emotrasfusione, già indetto con deliberazione n. 275 del 25 giugno 1973.
Il nuovo termine di scadenza, è fissato alle ore 12 del 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per l'espletamento del concorso, saranno osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Cesare Battisti n. 2, 51017 Pescia (Pistoia).

(7024)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di farmacista collaboratore.
La domanda, redatta in conformità all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dovrà pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per maggiori chiarimenti e copie del bando rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in via Ospedali n. 3, Savigliano (Cuneo).

(7067)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti:
- un posto di assistente chirurgo;
- un posto di assistente ortopedico;
- un posto di assistente di laboratorio.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Tortona (Alessandria).

(7019)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **26**.
Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i comuni ricadenti nei territori montani così classificati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, appartenenti a zone territoriali che abbiano caratteri omogenei, sono costituiti in comunità montane, enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Alla delimitazione delle zone di cui all'articolo precedente si procede con legge, su proposta della giunta regionale da presentarsi al consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con i comuni interessati da realizzarsi ad iniziativa dell'assessore agli enti locali.
I comuni esprimono l'intesa mediante deliberazione consiliare da adottarsi a maggioranza semplice entro trenta giorni dalla richiesta dell'assessore agli enti locali.

Art. 3.

La comunità è retta dal proprio statuto, proposto, entro sei mesi dalla sua costituzione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del consiglio della comunità e approvato dal consiglio regionale.
Lo statuto, in conformità con i principi della presente legge, deve prevedere le norme concernenti: la composizione, i compiti, le modalità di elezione e la durata degli organi della comunità, le modalità per la loro convocazione e per l'adozione degli atti, la revoca degli organi esecutivi o di singoli componenti il consiglio e la giunta, il personale dipendente e la relativa pianta organica e l'ordinamento contabile.
Lo statuto determina inoltre le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza, le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica e quelle per la convalida dei componenti il consiglio stesso.
Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 4.

La comunità, al fine della migliore valorizzazione delle sue risorse attuali e potenziali ed in armonia con gli atti di programmazione della Regione sarda, adotta, per la propria zona, piani pluriennali di sviluppo economico e sociale, piani urbanistici, secondo le finalità della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e ne cura l'attuazione: partecipa inoltre alla elaborazione dei piani e programmi regionali di sviluppo.
La comunità esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione sarda, a norma dell'art. 44 dello statuto speciale, nonchè funzioni di attuazione dei piani e programmi regionali di sviluppo.
La comunità adotta ed attua altresì programmi annuali, programmi stralcio dei piani pluriennali, programmi di opere pubbliche e può anche intraprendere ogni altra attività o svolgere funzioni consentite dalle leggi e dallo statuto.

Art. 5.

La Regione, nella ripartizione dei fondi per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale della comunità, riconoscendo alle popolazioni residenti nelle zone montane la funzione di servizio da esse svolta a presidio del territorio,

deve proporsi l'obiettivo di assicurare redditi procapite e dotazioni di servizi civili quanto più equamente distribuiti secondo le finalità indicate dall'art. 3 della Costituzione, dall'art. 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588 e dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

A tale scopo, nell'ambito della programmazione regionale, la ripartizione dei fondi avviene sulla base dei seguenti criteri:

1) 10 per cento in base alla superficie dei territori della comunità montana;

2) 20 per cento in base alla popolazione attiva occupata in attività agro-pastorali;

3) 30 per cento in base al fenomeno dello spopolamento e dell'emigrazione;

4) 40 per cento in base al permanere di strutture agricole arretrate, all'assenza di altre attività produttive ed alla condizione di disagio nella fruizione dei servizi civili fondamentali.

Art. 6.

Sono organi della comunità: il consiglio, la giunta esecutiva e il presidente.

Art. 7.

Il consiglio è composto dai sindaci dei comuni partecipanti alla comunità e dai rappresentanti degli stessi comuni eletti dai rispettivi consigli comunali fra i propri membri nel numero indicato al successivo comma.

I comuni con popolazione sino a 5000 abitanti eleggono due rappresentanti, di cui uno della minoranza; i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti eleggono cinque rappresentanti di cui due della minoranza.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

In caso di scioglimento di un consiglio comunale i suoi rappresentanti in seno alla comunità montana restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo consiglio comunale.

Art. 8.

Il consiglio è il massimo organo deliberante della comunità Al consiglio competono:

la deliberazione dello statuto e delle sue modificazioni ed integrazioni;

l'elezione della giunta, del presidente e dei vice presidenti;

la deliberazione dei piani di sviluppo economico e sociale della zona, dei piani urbanistici e di eventuali modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione dei programmi stralcio annuali;

l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni;

l'approvazione del conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi stralcio;

l'approvazione della pianta organica del personale dipendente;

la nomina del segretario dell'ente;

la nomina del tesoriere;

l'approvazione del regolamento degli uffici della comunità e del relativo personale;

la determinazione del contributo finanziario che i comuni devono versare alla comunità;

le deliberazioni in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

le deliberazioni in ordine alla alienazione, acquisto, locazione e conduzione di immobili;

la contrazione dei mutui;

la nomina di rappresentanti della comunità presso altri enti;

ogni altra attività consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 9.

La giunta è l'organo esecutivo della comunità ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

La giunta esecutiva è composta:

dal presidente;

da due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza;

dai membri eletti dal consiglio in numero da determinarsi con norma statutaria e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, da eleggersi con voto limitato a due terzi, in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze.

La giunta può incaricare i propri componenti, anche in via permanente, della cura di determinati affari.

La giunta esecutiva elabora e propone al consiglio tutti gli atti di competenza del consiglio stesso.

Art. 10.

Il presidente rappresenta la comunità, convoca e presiede la giunta esecutiva e il consiglio e ne coordina l'attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto o da altre norme.

Il presidente è eletto dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto.

Lo statuto regola la sostituzione del presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

La comunità promuove la partecipazione popolare nonchè il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori alla formazione e attuazione dei piani e dei programmi, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 12.

Due o più comunità, ove ricorrano elementi di natura economica e sociale e di carattere territoriale, possono formulare insieme, anche su indicazione della Regione, i piani di sviluppo economico e sociale ed i piani urbanistici.

Art. 13.

I piani e i programmi degli enti operanti nel territorio devono adeguarsi, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 5 e dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al piano di sviluppo economico e sociale e al piano urbanistico formulati dalla comunità.

La disposizione di cui sopra si applica anche ai piani già adottati e in fase di attuazione.

Art. 14.

Il consiglio regionale:

1) approva gli statuti delle comunità;

2) approva i piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle comunità;

3) dispone il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità secondo i criteri fissati dalla presente legge;

4) decide sulla delimitazione delle zone territoriali omogenee adottate con la procedura di cui alla presente legge e sulle successive modifiche;

5) decide sui casi cui due o più comunità devono formulare insieme il piano pluriennale di sviluppo o il piano urbanistico.

Art. 15.

La giunta regionale:

1) predispone e propone all'approvazione gli atti di competenza del consiglio regionale;

2) delibera gli indirizzi per il coordinamento dei piani delle comunità;

3) approva le modificazioni annuali dei piani delle comunità;

4) controlla l'esecuzione dei piani delle comunità;

5) delibera gli indirizzi per regolare i rapporti tra comunità e gli altri enti operanti nel loro territorio;

6) delibera l'acquisto o l'affitto o l'esproprio da parte della Regione dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

7) delibera l'assunzione dei mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti e con le casse di risparmio;

8) esprime il parere della Regione sarda sulla carta della montagna ai sensi dell'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n 1102;

9) approva i programmi di acquisto o di affitto o di esproprio dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deliberati dalle comunità e dai comuni e autorizza i relativi mutui.

La giunta regionale deve informare il consiglio dei provvedimenti adottati in attuazione del comma precedente.

Art. 16.

Il presidente della giunta regionale, o un assessore regionale da esso delegato:

1) predispone e propone all'approvazione gli atti di competenza della giunta regionale;

2) dichiara di interesse comune, di pubblica utilità urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere previste dai piani di sviluppo economico e sociale delle comunità;

3) procede alla stipula dei contratti o agli atti di espropriazione per l'acquisizione dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

4) può ordinare al sindaco del comune interessato, a decorrere dalla data di adozione dei piani di sviluppo economico e sociale e di quello urbanistico, ove la giunta esecutiva della comunità ne faccia richiesta, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, di sospendere, per un periodo in ogni caso non superiore ad un anno dalla data di adozione del piano, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorchè riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato;

5) promuovere la formulazione dei piani interzonali di cui al precedente art. 12.

Art. 17.

Il controllo sugli atti della comunità viene esercitato dagli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali nella cui circoscrizione opera la comunità medesima, secondo la normativa concernente i comuni capoluogo di provincia, salvo i casi diversi previsti espressamente dalla presente legge.

Art. 18.

Le entrate della comunità sono costituite:

1) dalle contribuzioni dei comuni che ne fanno parte;

2) dai contributi e dai finanziamenti ordinari e straordinari della Regione sarda;

3) dai contributi e dai finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato;

4) da ogni altra entrata consentita dalle leggi dello Stato e dalla Regione.

La finanza e la contabilità delle comunità sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i comuni capoluoghi di provincia, in quanto applicabili.

Lo statuto delle comunità determina i criteri di ripartizione delle contribuzioni dei comuni per le spese correnti della comunità medesima.

Art. 19.

Nell'espletamento dei suoi compiti la comunità montana si avvale del personale previsto dalla pianta organica.

Alla copertura dei posti della predetta pianta organica si provvede con personale della Regione, delle provincie e dei comuni comandato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il predetto comando può essere disposto anche da parte degli enti regionali, dell'ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica.

Le comunità montane possono inoltre avvalersi di personale distaccato dai predetti enti.

Art. 20.

La giunta regionale, al fine di armonizzare l'attività delle comunità con gli atti di programmazione della Regione sarda, assicura alle comunità la collaborazione dell'assessorato alla rinascita.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla determinazione delle unità territoriali, i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti nel consiglio della comunità, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Alla nomina dei rappresentanti dei comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il commissario, scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistenti tra i diversi gruppi politici.

Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni, su convocazione del presidente della giunta regionale, per la nomina in via provvisoria della giunta esecutiva e del presidente.

La prima riunione del consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il cap. 16653 così denominato: « Contributo per il funzionamento delle comunità montane ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 300 milioni dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto cap. 16653 e al cap. 26690 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 giugno 1975

DEL RIO

(6282)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752190)